

Decreto Fiscale Correttivo 2026: le novità in sintesi

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 — in vigore dal 12 agosto 2026

È in vigore dal 12 agosto 2026 il quarto decreto correttivo della riforma fiscale, che interviene su lavoro dipendente e autonomo, imprese, fiscalità internazionale, IVA, accertamento, redditi finanziari e concordato preventivo biennale. Di seguito una sintesi delle principali novità che riguardano più da vicino la nostra clientela.



Lavoro dipendente e welfare aziendale

Nuove percentuali per l'auto in uso promiscuo (50% standard, 10% elettriche, 20% ibride plug-in, +50% oltre 5 anni) e requisiti più stringenti sui familiari a carico. Dal 2026.



Reddito d'impresa

Maggiore allineamento bilancio-fisco per le società IAS/IFRS, nuove regole su riporto delle perdite e conferimenti di partecipazioni minusvalenti. Dal 2026.



Fiscalità internazionale

Adeguamento della Global Minimum Tax (Pillar Two) ai nuovi regimi OCSE e maggiore flessibilità per l'uso delle perdite di società estere nelle fusioni.



IVA

Il termine per esercitare la detrazione IVA raddoppia: due anni invece di uno dalla ricezione della fattura.



Accertamento e successioni

Meno margini per gli accertamenti fondati sulla sola antieconomicità, chiarimenti su successioni/interessi e adempimento collaborativo con rateazioni fino a 20 rate.



Redditi finanziari

Ritenuta sui dividendi a fondi pensione UE/SEE dall'11% al 20%; imposta sostitutiva al 36% per l'affrancamento di partecipazioni in Stati black list.



Concordato preventivo biennale

Regole più chiare per il rinnovo 2026-2027 e nuovo ravvedimento speciale per sanare le annualità 2020-2023 (versamento marzo 2027).



Altre novità

Terzo settore, dogane, accise e una soglia di tolleranza del 5% sui corrispettivi elettronici, che riduce il rischio sanzioni per lievi scostamenti.

Il presente documento ha finalità puramente informativa e non sostituisce la consulenza specifica sul singolo caso. Per un approfondimento sulle novità di Vostro interesse, restiamo a disposizione.